

COMUNE DI ORISTANO  
COMUNE DI SANTA GIUSTA

REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO  
DI EDIFICI PER INSEDIAMENTI  
PRODUTTIVI NEL CORPO NORD  
DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE  
DI ORISTANO



ELABORATO:

**SCHEMA DI CONTRATTO**

TAVOLA:

**E**

CUP: E11E13000110005  
CIG: 9695651052

Data: Febbraio 2023

SCALA:

IL PROGETTISTA  
*(Ing. Agostino Pruneddu)*

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
*(Ing. Salvatore Daga)*

IL DIRETTORE  
*(Dott. Marcello Siddu)*


Codice Elaborato

P C N N 0 1 P E 0 2 A 0 0 8 R 0 0

Elaborato

Revisione

CONSORZIO INDUSTRIALE  
PROVINCIALE ORISTANESE



(Esente da imposte di bollo e di registro ai sensi dell'articolo 24 del Decreto del

Presidente della Repubblica 21 settembre 1973, n° 601)

ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D. LGS. N. 50/2016, INERENTE GLI INTERVENTI DI  
REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO DI EDIFICI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI NEL CORPO NORD  
DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI ORISTANO.

(CUP E11E13000110005 / CIG 9696651052)

TRA

IL **CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE** - CON SEDE LEGALE IN ORISTANO E SEDE

AMMINISTRATIVA IN SANTA GIUSTA (OR) -VIA G. MARONGIU - PORTO INDUSTRIALE DI ORISTANO - E

L'IMPRESA "\_\_\_\_\_". CON SEDE IN \_\_\_\_\_ (\_\_\_), Via \_\_\_\_\_, \_\_\_ (CODICE  
FISCALE – P.IVA \_\_\_\_\_) -

L'anno 2023, il giorno \_\_ del mese di \_\_\_\_\_ ( \_\_ / \_\_ /2023), in Santa Giusta (OR),

TRA

- 1) - «CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE» - Ente Pubblico Economico, con  
sede legale in Oristano e sede amministrativa in Santa Giusta, Via G. Marongiu - Porto

Industriale di Oristano -, in appresso più brevemente denominato «CONSORZIO» o  
«ENTE», (codice fiscale 80003430958), (Partita IVA 00087530952), nella persona del

Direttore Generale, Dott. Marcello Siddu, nato a Oristano il 13 gennaio 1964,  
domiciliato per la carica ove sopra, tale nominato con Deliberazione del Consiglio di

Amministrazione n° 118 dell'8 ottobre 2008, autorizzato alla sottoscrizione del  
presente Atto ai sensi di quanto previsto nel vigente "Regolamento di

Amministrazione e Contabilità" vigente, in seguito indicato come «Consortio» ed in  
esecuzione della Determinazione del Direttore Generale n. \_\_\_ del \_\_ / \_\_ / \_\_\_;

E

- 2) -L'IMPRESA "\_\_\_\_\_". CON SEDE IN \_\_\_\_\_ (\_\_\_), Via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, iscritta

al n° \_\_\_\_\_ della Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_, in  
appresso più brevemente denominata anche «APPALTATORE» O «IMPRESA» O «IMPRESA  
APPALTATRICE» (codice fiscale e partita IVA \_\_\_\_\_), nella persona del Legale  
Rappresentante, Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_/\_\_/\_\_\_\_, domiciliato  
per la carica ove sopra.

**PREMESSO CHE:**

- il «CONSORZIO», con Delibera del Consiglio di Amministrazione n° \_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_,  
ha disposto di approvare il Progetto, redatto dall'Ufficio Tecnico del Consorzio,  
inerente gli interventi di **“REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO DI EDIFICI PER  
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI NEL CORPO NORD DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE  
DI ORISTANO”**, dell'importo complessivo di € **6.800.000,00**, di cui € **6.393.440,59**  
per Lavori, comprensivi di € **70.967,51** per gli Oneri di sicurezza non soggetti a  
ribasso, oltre l'I.V.A. dovuta per Legge;

- Con Determinazione del Direttore Generale n. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_, si è disposto:  
✓ di indire la Gara di Appalto, mediante Procedura Aperta, per l'individuazione di  
un singolo contraente dell'accordo quadro al quale affidare gli eventuali futuri  
contratti applicativi relativi al Servizio di **“Realizzazione di un Complesso di Edifici  
per Insedimenti Produttivi nel Corpo Nord dell'Agglomerato Industriale di  
Oristano”**, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.  
b) del D.Lgs. 50/2006, determinato mediante ribasso sull'importo complessivo dei  
lavori a base di gara, pari ad € **6.393.440,59**, oltre l'I.V.A. dovuta per Legge,  
comprensivi degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza pari ad € **70.967,51**  
non sottoposti a ribasso; procedendo, ai sensi dell'art. dell'art. 97, comma 2 del  
suddetto decreto, all'esclusione automatica delle offerte che presentano una  
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi

dell'art. 97, comma 2 del medesimo decreto;

✓ di approvare lo "Schema" di Bando di gara, così come predisposto dal Servizio Amministrativo dell'Ente, da pubblicare secondo le norme vigenti, dando mandato all'apposita Commissione di Acquisto per la individuazione dell'"Offerta" più vantaggiosa per l'Ente e per la aggiudicazione provvisoria;

✓ di autorizzare il Direttore, ad espletamento favorevole di tutte le inerenti pratiche amministrative, alla sottoscrizione del relativo Contratto di Accordo Quadro della durata di anni 3;

- la Commissione di Acquisto del Consorzio, all'uopo delegata con appositi provvedimenti della Direzione n. \_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_, ha verificato le offerte trasmesse dalle Ditte partecipanti alla procedura di gara e redatto una apposita graduatoria definitiva, nella quale è risultata provvisoriamente aggiudicataria la Ditta " \_\_\_\_\_", con sede in \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_), Via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, che ha offerto un ribasso pari al \_\_\_\_\_% sull'importo base di Appalto di € \_\_\_\_\_, di cui € \_\_\_\_\_ per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, determinando l'importo contrattuale netto di € \_\_\_\_\_, comprensivo degli oneri della sicurezza, oltre l'I.V.A. dovuta per Legge; il tutto è stato riportato nel Verbale della Commissione di Gara n° \_\_\_ in data \_\_/\_\_/\_\_\_ conservato agli Atti dell'Ente;

- Il Direttore Generale con propria Determinazione n° \_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_, ha disposto di:

✓ approvare espressamente ed integralmente i risultati della Gara di Appalto, mediante Procedura Aperta, per l'individuazione di un singolo contraente dell'accordo quadro al quale affidare gli eventuali futuri contratti applicativi relativi agli interventi di " **Realizzazione di un Complesso di Edifici per Insediamenti Produttivi nel Corpo Nord dell'Agglomerato Industriale di**

**Oristano**”, così come specificati nel Verbale della Commissione di Acquisto n \_\_\_\_  
in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_, conservato agli atti del Consorzio;

- l'«**IMPRESA**» aggiudicataria, avvalendosi dei benefici di cui all'art.93, comma 7 del  
D.Lgs. 50/2016 ha costituito la cauzione definitiva dell'appalto del \_\_\_\_%  
dell'importo contrattuale, per un ammontare pari a € \_\_\_\_\_ - a fronte del  
ribasso del \_\_\_\_% -, ai sensi dell'art.103, comma 1, del D.Lgs.50/2016, mediante  
fidejussione prestata dalla “ \_\_\_\_\_”, con sede in  
\_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, iscritta all'elenco Imprese di assicurazione con  
il n. \_\_\_\_\_;

- il suddetto Legale Rappresentante dell'Impresa aggiudicataria, con la sottoscrizione  
del presente atto, conferma le dichiarazioni rese in sede di gara dando atto del  
permanere delle condizioni che consentono la sottoscrizione del presente Atto.

Tutto ciò premesso, i predetti Signori componenti, previa ratifica e conferma della  
narrativa che precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente  
contratto, convengono e stipulano quanto in appresso:

#### **ARTICOLO 1**

##### **Disposizioni generali sull'Accordo Quadro**

Il presente Atto stabilisce le Norme relative all'Accordo Quadro con un unico operatore  
economico, ai sensi dell' art. 54, comma 3 del D.Lgs 50/2016, sul quale basare  
l'aggiudicazione di appalti distinti “a corpo” o “a misura” (appalti specifici), attivati in  
funzione delle specifiche esigenze e disponibilità finanziarie del «*Consorzio*»,  
riguardanti l'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la Realizzazione di un  
Complesso di Edifici per Insediamenti Produttivi nel Corpo Nord dell'Agglomerato  
Industriale di Oristano di proprietà del Consorzio Industriale Provinciale Oristanese così  
come individuati negli allegati al presente Atto.

Il presente Accordo Quadro definisce, altresì, la disciplina contrattuale inerente alle condizioni e le modalità di affidamento dei singoli Contratti Attuativi da parte del Consorzio; questi ultimi, di volta in volta, stabiliranno specificatamente la tipologia degli interventi da eseguire, gli importi e la durata delle prestazioni relativamente al Servizio dovuto dall'Appaltatore.

Il valore economico, indicato negli Atti di Gara, non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha solo il duplice fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara, per gli adempimenti formali a tale valore legati, e individuare il quadro economico dell'Accordo Quadro.

La stipula dell'Accordo Quadro, infatti, non è fonte di immediata obbligazione tra il «Consorzio» nei confronti dell'Appaltatore e non è impegnativo in ordine all'affidamento a quest'ultimo dei Contratti Attuativi per un quantitativo minimo predefinito.

L'Appaltatore altresì si impegna ad assumere ed eseguire regolarmente i singoli Contratti Attuativi che il «Consorzio», in attuazione del presente Accordo Quadro, deciderà di affidargli.

## **Articolo 2**

### **Durata dell'Accordo Quadro**

Il presente Accordo Quadro ha durata **triennale (36 mesi)**, con decorrenza dalla data della relativa stipulazione.

L'accordo giungerà a scadenza anche prima di tale termine, in caso di esaurimento dell'importo dell'Accordo Quadro. Analogamente, qualora al termine del periodo contrattuale, l'importo dell'Accordo Quadro non fosse esaurito, potrà procedersi alla sua proroga.

Il «Consorzio» potrà prorogare la durata dell'Accordo Quadro, agli stessi patti e

condizioni, qualora nel termine di scadenza naturale non sia stato possibile dare corso

al procedimento per il nuovo appalto. Tale proroga avrà durata massima di mesi 6.

Al fine di garantire la continuità degli interventi, la comunicazione scritta della suddetta proroga all'Appaltatore avverrà entro la scadenza naturale dell'Accordo Quadro.

Per "durata" dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale il Consorzio potrà stipulare i Contratti Attuativi. Questi ultimi dovranno essere regolarmente eseguiti e conclusi entro la data di scadenza naturale dell'Accordo Quadro, ovvero entro la data stabilita negli atti inerenti l'ultimo contratto attuativo.

Alla scadenza degli anzidetti termini, l'Accordo Quadro cesserà di avere effetto.

L'Accordo potrà invece risolversi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito dell'esaurimento della somma economica stabilita come ammontare massimo del medesimo Accordo. Tale condizione si potrà raggiungere in seguito all'assegnazione o stipula di tanti contratti specifici il cui totale equivale all'intero importo fissato nell'Accordo Quadro.

### **Articolo 3**

#### **Valore massimo stimato dell'Accordo Quadro**

Il valore massimo stimato dell'Accordo Quadro è quello indicato negli Atti di Gara ed è pari a **lordi 6.393.440,59**, di cui **€ 70.967,51** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa. Su detto importo verrà applicato il ribasso offerto in sede di gara par al \_\_\_\_\_%, per cui **resta stabilito un importo netto pari ad € \_\_\_\_\_**, **comprensivo di € \_\_\_\_\_ per oneri per la sicurezza.**

In caso di mancato esaurimento dell'importo presuntivamente stimato alla scadenza dell'accordo quadro, il contraente dell'accordo quadro non potrà vantare alcuna pretesa a riguardo.

Eccezionalmente, in caso di motivate esigenze, ed in ogni caso per una durata

complessiva comunque inferiore o al massimo pari ai 4 anni massimi previsti dall'art.

54, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante si riserva, con apposito

provvedimento, ove ritenuto funzionale alla realizzazione dell'intervento e nei limiti

preventivamente determinati necessari per concludere le prestazioni, di differire il

termine dell'ultimo contratto applicativo e quindi dell'intero accordo quadro.

Pertanto, qualora l'ultimo contratto applicativo preveda un termine finale eccedente la

data di scadenza dell'accordo quadro, tale scadenza dovrà intendersi differita per il

tempo necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste e nei tempi predeterminati

senza che l'aggiudicatario possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi

titolo.

Per quanto attiene i pagamenti degli Interventi l'Impresa avrà diritto all'emissione di

Stati di avanzamento in corso d'opera ogni qualvolta il suo credito - al netto del ribasso

contrattuale, delle prescritte ritenute e degli eventuali crediti dell'Amministrazione -

raggiunga l'importo pari al **25% dell'importo del contratto specifico, salva la facoltà**

**dell'amministrazione, in funzione dell'importo del relativo contratto specifico, di**

**procedere al pagamento in un'unica soluzione a servizio concluso e collaudato.**

Resta stabilito che:

- i titoli di spesa per i pagamenti all'appaltatore verranno emessi sul cassiere

Consorziale pro-tempore "BANCO DI SARDEGNA" - filiale di Oristano, o sull'Istituto che

al momento rivestirà tale qualifica;

- gli avvisi di avvenuta emissione dei detti titoli di spesa verranno inviati al seguente

recapito postale: \_\_\_\_\_

- i pagamenti dovranno effettuarsi mediante emissione di ordinativi intestati

all'Impresa " \_\_\_\_\_.", con sede in \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ), Via \_\_\_\_\_ n.

\_\_\_\_\_, codice fiscale e partita IVA: \_\_\_\_\_ - e resi esigibili con quietanza del



legale rappresentante o di eventuali procuratori speciali.

#### Articolo 4

##### **Anticipazione, Pagamento del corrispettivo - Tracciabilità dei pagamenti**

Ai sensi dell'art. 27 del Capitolato Speciale di Appalto e con modalità, tempistiche e quantificazioni ivi stabilite è prevista, per ogni singolo appalto specifico, la corresponsione all'Impresa dell'anticipazione pari al 20 per cento sull'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35, comma 18 del Codice.

Il pagamento del corrispettivo del contratto applicativo sarà effettuato secondo le modalità richiamate al precedente art. 3, alle condizioni e nei termini previsti dal C.S.A. che si intende integralmente richiamato .

L'Appaltatore nei contratti attuativi assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia") e s.m.i..

Per ciascun contratto attuativo, deve comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1 della legge 136/2010 s.m.i., entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Deve indicare che i pagamenti saranno effettuati sul c/c \_\_\_\_\_ dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, nelle mani di \_\_\_\_\_, persona/e delegata/e a operare ed a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto e/o a saldo su tale conto.

In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega l'Appaltatore deve

comunicarle entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi alla Stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall' Appaltatore a riscuotere.

Il Consorzio non può eseguire alcun pagamento in pendenza della comunicazione dei dati di cui sopra. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

La Stazione appaltante risolverà il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito nell'art. 3, comma 9 bis, della Legge 136/2010 e s.m.i.

L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare i dati di cui al comma 2, con le modalità e nei tempi ivi previsti.

L'Impresa esecutrice, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

## **Articolo 5**

### **Documenti Contrattuali**

I documenti di cui al Capitolato Speciale, ancorché non materialmente allegati al presente Accordo Quadro, costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo e contengono le specifiche contrattuali, tecniche ed economiche sulla cui base saranno

eseguiti e computati i singoli Contratti Attuativi.

Fanno parte del presente Atto per farne parte integrante e sostanziale,

rispettivamente sotto le lettere:

- "A" ALL.TO A - RELAZIONE TECNICA;

- "B" ALL.TO A1 - RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURE C.A

- "C" ALL.TO A2 - RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI

- "D" ALL.TO C - ELENCO DEI PREZZI UNITARI

- "E" ALL.TO D - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

- "F" ALL.TO D1 - STIMA INCIDENZA MANODOPERA

- "G" ALL.TO F1 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE 1 - NORME CONTRATTUALI

- "H" ALL.TO F2 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE 2 - DISCIPLINARE TECNICO

- "I" ALL.TO G - PIANO DELLA SICUREZZA E ALLEGATI

- "J" ALL.TO H - PATTO D'INTEGRITA'

- "K" TAV. 1 PLANIMETRIE INQUADRAMENTO URBANISTICO

- "L" TAV. 2 SITUAZIONE EDIFICATORIA - CALCOLI PLANIMETRICI

- "M" TAV. 3 PIANTE FONDAZIONI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI

- "N" TAV. 4 PIANTE COMPARTI "A" E "B" - QUOTA 1,50 M

- "O" TAV. 5 PIANTE COMPARTI "A" E "B" - QUOTA 5,00 M

- "P" TAV. 6 PIANTE COPERTURA COMPARTI "A" E "B"

- "Q" TAV. 7 SEZIONI E PROSPETTI COMPARTI "A" E "B"

- "R" TAV. 8.1 PARTICOLARI PLINTI A1 - A7 - D1 - D7

- "S" TAV. 8.2 PARTICOLARI PLINTI A2 - A3 - A4 - A5 - A6 - D2 - D3 - D4 - D5 - D6

- "T" TAV. 8.3 PARTICOLARI PLINTI B1 - C1/B7 - C7

- "U" TAV. 8.4 PARTICOLARI PLINTI B2 - B3 - B4 - B5 - B6 - C2 - C3 - C4 - C5 - C6

- "V" TAV. 8.5 PARTICOLARI PLINTI ROMPITRATTA E PLINTI D'ANGOLO PIASTRE UFFICI

-“W” TAV. 8.6 PLATEA DI FONDAZIONE E SOLAI UFFICI

-“X” TAV. 9.1 PARTICOLARI TRAVI PORTA PANNELLO 1X

-“Y” TAV. 9.2 PARTICOLARI TRAVI PORTA PANNELLO 2X

-“Z” TAV. 9.3 PARTICOLARI TRAVI PORTA MURI 3X

-“AA” TAV. 9.4 PARTICOLARI TRAVI PORTA MURI 4X - 1Y - 2Y

-“AB” TAV. 10 PARTICOLARI ARMATURE PALI DI SOTTOFONDAZIONE

-“AC” TAV. 11 IMPIANTO ELETTRICO COMPARTI "A" E "B"

-“AD” TAV. 12 SCHEMA IMPIANTO IDRICO FOGNARIO COMPARTI "A" E "B"

-“AE” TAV. 13 PARTICOLARE RECINZIONE

-“AF” TAV. 14 TERRE E ROCCE DA SCAVO - SITO DI PRODUZIONE E SITO DI

DESTINAZIONE

-“AG” TAV. 15 PIANO QUOTATO E SEZIONI

Fanno parte integrante del presente Atto, pur non essendo materialmente allegati e

purché le norme in essi contenute non risultino derogate o modificate da quelle del

Capitolato Speciale e dalle clausole del presente Contratto:

- Gli articoli ancora in vigore del DPR 5 Ottobre 2010, n. 207;

- Gli articoli ancora in vigore del Capitolato Generale d’Appalto (DPR 145/2000);

- le norme UNI e tutte le altre norme e normalizzazioni richiamate nel Capitolato;

- il D.Lvo n° 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

- le polizze di garanzia previste per Legge, presentate nei termini dall’impresa appaltante;

- Il bando di gara pubblicato sulla GUCE \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/20\_\_\_\_ ed i relativi allegati;

- il Verbale della *Commissione di Acquisto* del «CONSORZIO» conservato agli Atti del «CONSORZIO»;

- il Regolamento di Amministrazione e Contabilità Consortile in vigore;

## Articolo 6

### Modalità di affidamento dei singoli Contratti Attuativi

L'affidamento dei singoli Contratti Attuativi all'Appaltatore avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, in quanto il presente Accordo Quadro è concluso con un unico operatore economico.

In sede di affidamento dei singoli Contratti Attuativi, il Consorzio, potrà chiedere per iscritto all'Appaltatore, ove necessario, di completare la sua offerta, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

Ogni Contratto Attuativo verrà stipulato previa determinazione della spesa, della durata temporale e delle prestazioni da eseguire.

In sede di aggiudicazione e di stipulazione dei singoli Contratti Attuativi, non troveranno applicazione gli obblighi di comunicazione né il termine dilatorio previsti dall'art. 76 e dall'art. 32 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i..

## Articolo 7

### Esecuzione dei singoli Contratti Attuativi

L'esecuzione degli interventi e servizi di cui ai singoli Contratti Attuativi dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e delle normative indicate nel Bando di Gara.

L'Appaltatore, rimanendo esclusa ogni forma di responsabilità del Consorzio, si impegna ad applicare le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro ai propri dipendenti nonché a far fronte agli obblighi di legge in materia di previdenza, assistenza sociale, assicurazione dei lavoratori e sicurezza del lavoro.

Dei lavori eseguiti dovrà essere tenuta regolare contabilità secondo le norme vigenti.

La regolare esecuzione dei singoli Contratti Attuativi dovrà risultare dal certificato di regolare esecuzione, la cui formale approvazione consentirà la liquidazione della rata a

saldo per quel singolo Contratto Attuativo.

## **Articolo 8**

### **Termini di Esecuzione degli Interventi - Sospensioni, Riprese e Proroghe**

In ciascun contratto attuativo conseguente all'accordo quadro saranno stabiliti i termini di ultimazione dell'esecuzione degli interventi.

Dell'avvenuta esecuzione degli interventi disposti con ciascun contratto attuativo si darà atto, ai sensi dell'art. 199 del D.P.R. n. 207/2010, mediante apposito certificato attestante i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, incluso il verbale di constatazione sullo stato dei lavori di ciascun contratto applicativo.

La mancata osservanza del suddetto termine finale comporterà l'applicazione delle penali.

Si richiama integralmente quanto stabilito all'art. 23 del C.S.A.

## **Articolo 9**

### **Penali**

La mancata stipulazione del Contratto Attuativo relativo al singolo appalto entro il termine previsto dagli Atti di Gara, decorrente dalla richiesta comunicata formalmente dal Consorzio, per causa imputabile all'Appaltatore, comporterà l'applicazione delle penalità di cui al Capitolato speciale, fermo restando il diritto del Consorzio di avvalersi della risoluzione dell'Accordo Quadro ai sensi del seguente art. 13.

Il Consorzio avrà diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione costituita a garanzia dell'Accordo Quadro per l'applicazione della suddetta penale.

## **Articolo 10**

### **Conoscenza delle condizioni dell'Accordo**

Le prestazioni dei contratti attuativi che deriveranno dal presente accordo quadro, ove richiesti dal Consorzio, saranno svolte secondo tutte le condizioni, oneri, prezzi e

modalità accettate tra le parti e contenute nel presente accordo e nel C.S.A. e relativi allegati che le parti stesse come sopra costituite, dichiarano di ben conoscere e accettare come già confermato ed accettato con la presentazione dell'offerta in ordine alle condizioni dell'Appalto previste dal Capitolato Speciale d'Appalto nonché alla conoscenza delle condizioni contenute nel bando di gara e nel Documento complementare "Disciplinare di gara".

Durante l'esecuzione delle prestazioni, pertanto, l'Appaltatore non potrà eccepire né fare oggetto di riserve fatti, circostanze e/o condizioni che dipendano direttamente o indirettamente dalla mancata conoscenza di quanto previsto dal citato C.S.A. e dal "Disciplinare di gara".

*L'IMPRESA* Dichiarà, inoltre, di essersi recata sul posto dove devono eseguirsi presumibilmente gli interventi e di avere preso conoscenza delle condizioni locali e di quelle generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi, nonché sulle condizioni contrattuali che possono influire sulla esecuzione del servizio e di avere giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.

Dichiarà, altresì, che il ribasso offerto è stato effettuato tenendo conto anche degli oneri previsti per la sicurezza fisica dei lavoratori, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di lavoro, di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguita la fornitura, ai sensi delle disposizioni in materia.

L'Impresa appaltatrice si obbliga durante gli interventi previsti negli appalti attuativi al rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti, ivi compresa quelle in materia di sicurezza nei cantieri, ai sensi del Decreto Legislativo n° 81/2008 e successive modificazioni, nel rispetto del documento di Valutazione dei Rischi.

#### **ARTICOLO 11**

### CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi assunti con il presente Accordo Quadro, l'Impresa aggiudicataria «"\_\_\_\_\_", con sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_, codice fiscale e partita IVA: \_\_\_\_\_», ha costituito la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n° \_\_\_\_\_, prestata dalla \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, iscrizione all'Albo delle imprese n. \_\_\_\_\_ fino alla concorrenza di € \_\_\_\_\_, a fronte del ribasso offerto del \_\_\_\_\_%, ai sensi dell'art.103, comma 1, del D.Lgs.50/2016 ed avvalendosi dei benefici di cui all'art. 93, comma 7, del medesimo D.Lgs. 50/2016.

L'Impresa si obbliga di tenere indenne e sollevato il Consorzio Industriale Provinciale Oristanese da qualsiasi azione o molestia da terzi, in dipendenza dell'appalto e relativa esecuzione.

La cauzione è posta a garanzia altresì dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente accordo quadro, compreso l'obbligo di stipulare i successivi contratti attuativi che l'Amministrazione determinerà eventualmente a contrarre e la regolare esecuzione dei medesimi nonché del risarcimento di danni derivato dall'inadempimento delle obbligazioni stesse comprensivo del rimborso delle somme che l'Amministrazione avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto in confronto del credito dell'Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'intero accordo quadro con riferimento ai singoli contratti attuativi eventualmente stipulati secondo le condizioni e nella misura richieste dall'art. 103



comma 5 del D.Lgs 50/2016.

L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito dell'intero accordo quadro, permane, ai sensi della predetta norma, sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell'ultimo contratto applicativo stipulato.

Attesa la possibilità che nel corso della durata del presente accordo quadro non siano affidati integralmente interventi per l'intero importo complessivo presunto, l'eventuale ammontare residuo del deposito cauzionale definitivo superiore al 20% sarà comunque svincolato alla data di emissione del certificato di collaudo dell'ultimo contratto applicativo stipulato.

Qualora a seguito dell'accordo quadro non venga affidato alcun contratto attuativo il deposito cauzionale definitivo sarà svincolato alla scadenza del termine finale presunto dell'accordo quadro. In tal ultimo caso, a titolo di risarcimento forfettario, al contraente dell'accordo quadro sarà rimborsato il solo costo sostenuto e comprovato per il mantenimento in corso di validità del deposito cauzionale medesimo.

Ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.Lgs 50/2016, la Stazione appaltante può richiedere all'Appaltatore l'integrazione della cauzione ogniqualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

La garanzia cessa di aver effetto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dell'ultimo contratto attuativo stipulato.

La garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante nonché deve altresì prevedere la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al 2° comma dell'art. 1957 c.c. Le franchigie e gli scoperti saranno a carico dell'Appaltatore.

## ARTICOLO 12

### COPERTURE ASSICURATIVE

Per ciascun contratto attuativo conseguente all'accordo quadro l'Appaltatore è obbligato a stipulare:

- una polizza di assicurazione a norma dell'art. 103 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 a copertura dei danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata, da stipularsi a nome dell'Appaltatore con primaria compagnia di assicurazioni, dovrà corrispondere all'importo del singolo contratto qualora non sussistano motivate particolari esigenze che impongano un importo da assicurare superiore.

La durata e l'efficacia della polizza si estenderà dalla data di effettivo inizio delle attività oggetto del singolo contratto attuativo sino alla data di emissione del Certificato di collaudo finale provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione lavori.

Tale polizza, da stipularsi con primaria compagnia di assicurazioni, dovrà comprendere anche tutti i soggetti che a qualsiasi titolo partecipino o presenzino ai lavori e alle attività di cantiere indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Appaltatore e dovrà prevedere un massimale pari al 5% dell'importo del singolo contratto applicativo e con un minimo di € 500.000,00.

La polizza di cui ai precedenti commi deve essere estesa alla colpa grave all'Appaltatore, deve portare la dichiarazione di vincolo a favore del Committente e deve essere esibita al Committente almeno 10 gg. prima della consegna dei lavori.

Dovrà altresì essere conforme ai contenuti di schema polizza tipo definiti dalla normativa in essere e in caso omesso e ritardato pagamento le franchigie e gli scoperti

saranno a carico dell'Appaltatore.

Si richiamano integralmente le disposizioni dell'art. 21 [coperture assicurative] del C.S.A.

### ARTICOLO 13

#### SISTEMA DI QUALITÀ

Premesso che il Consorzio ha adottato un sistema di gestione integrato che, per la parte relativa alla qualità del proprio prodotto/servizio, fa riferimento alla norma UNI EN ISO 9001, l'Impresa assume i seguenti impegni:

**A. Gestione dei documenti:** il Consorzio consegna all'Impresa, in maniera controllata, i documenti necessari allo svolgimento dei suoi servizi. L'Impresa si impegna ad utilizzare solo documenti consegnatigli dal Consorzio, effettuare l'eventuale distribuzione di copie dei documenti ricevuti in maniera controllata, restituire o identificare in maniera adeguata (con scritta "ANNULLATO" - "SUPERATO" o simili) il documento superato da eventuali aggiornamenti ricevuti.

**B. Manutenzione mezzi:** l'Impresa deve dare evidenza della corretta gestione dei propri mezzi (attrezzature, macchinari, mezzi di produzione e di trasporto) attraverso la produzione e la consegna al Consorzio di:

- piano delle manutenzioni ordinarie dei propri mezzi e attrezzature utilizzati in cantiere;
- scheda di ciascun mezzo ed attrezzatura, riportante la registrazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e dei collaudi/revisioni effettuate.

**C. Gestione delle non conformità:** il Consorzio applica una apposita procedura per la gestione e la rilevazione delle Non Conformità (NC) che possono emergere durante i processi produttivi. Relativamente al contratto, quindi, nel momento in cui siano

rilevate delle NC, sia dal Consorzio che dall'Impresa, sarà onere di quest'ultima

indicare gli interventi da attuare per correggere le anomalie riscontrate. In caso di

valutazione positiva da parte del Consorzio del trattamento proposto, l'Impresa

deve dare immediato riscontro operativo. Nel caso l'Impresa non dia riscontro, il

Consorzio farà diffida scritta ad adempiere entro un termine temporale definito. Nel

caso in cui il termine assegnato trascorra senza che l'Impresa abbia ottemperato, il

Consorzio potrà:

- intervenire in prima persona o a mezzo di altro soggetto addebitando all'Impresa

i relativi costi e danni;

- risolvere il contratto in danno proseguendo le attività in prima persona o a mezzo

di altro soggetto, addebitando all'Impresa tutti i maggiori costi e danni

conseguenti.

**D. Audit di sistema:** l'Impresa si obbliga a sottoporsi a periodiche attività di controllo

e/o audit da parte di personale qualificato del Consorzio, al fine di valutare

l'applicazione delle prescrizioni di cui al presente articolo. Le medesime attività di

controllo e/o audit possono essere condotte anche da parte di personale dell'Ente

di Certificazione del Consorzio. In entrambi i casi, l'Impresa dovrà consentire il libero

accesso al personale e mezzi del Consorzio e del suo Ente di Certificazione, ed a

fornire tutta l'assistenza qualificata necessaria e copia della documentazione

richiesta.

#### **ARTICOLO 14**

##### **GESTIONE AMBIENTALE**

L'Impresa è a conoscenza che il Consorzio ha adottato un sistema di gestione

ambientale conforme alla ISO 14001. L'Impresa si impegna, nei limiti delle attività che

saranno svolte nell'ambito del presente Atto, a rispettare le leggi relative all'ambiente

applicabili ed i contenuti del sistema gestionale del Consorzio, riducendo i propri

impatti ambientali significativi con particolare attenzione ai seguenti tipi di impatto

ambientale:

**A. Rumore e vibrazioni:** l'Impresa si impegna ad utilizzare mezzi ed attrezzature tecnologicamente avanzati e/o con livelli di rumorosità e vibrazioni minori tra quelle disponibili nel proprio parco mezzi, nonché attuare una sistematica e corretta manutenzione dei motori e dei silenziatori dei mezzi.

**B. Emissioni gassose di scarico:** l'Impresa si impegna ad utilizzare mezzi ed attrezzature tecnologicamente avanzati e/o con livelli di emissioni di scarico minore tra quelle disponibili nel proprio parco mezzi, nonché mezzi che abbiano effettuato le prove sulle emissioni di fumi e che rientrino nei parametri di legge.

**C. Emissioni di polvere:** l'Impresa si impegna a bagnare, se necessario, le aree di lavoro onde evitare la formazione di polvere dannosa per l'ambiente circostante.

**D. Emissioni luminose:** l'Impresa si impegna a limitare, per quanto possibile con riferimento alla necessità di effettuare le lavorazioni in sicurezza, l'inquinamento luminoso per l'ambiente circostante le aree di lavoro, posizionando le fonti di illuminazione in modo che diffondano luce solo dove necessario (aree di lavoro e di passaggio).

**E. Traffico e pulizia strade:** l'Impresa si impegna ad utilizzare gli accorgimenti necessari per pulire i mezzi utilizzati nel loro transito su strade pubbliche, assicurando la pulizia di queste ultime laddove venissero interessate da residui provenienti dai propri mezzi.

**F. Rifiuti:** l'Impresa si impegna a separare e raccogliere sistematicamente i rifiuti prodotti dalle proprie attività avviandoli al recupero, dove possibile, o a discarica autorizzata.

**G. Perdite di oli e sversamenti in genere:** l'Impresa si impegna a fornire al Consorzio e tenere a disposizione le schede di sicurezza degli eventuali prodotti chimici utilizzati, compresi quelli petroliferi (gasolio, oli ecc.) e segnalare immediatamente eventuali perdite, provvedendo all'immediato intervento di assorbimento e pulizia.

#### **Articolo 15**

#### **Risoluzione dell'Accordo Quadro**

Il Consorzio procederà alla risoluzione del contratto derivante dall'accordo quadro:

- a) qualora ricorrano una o più condizioni di cui all'art. 108 comma 1 del D.lgs n. 50/2016;
- b) nelle ipotesi di cui all'art. 108 comma 2 del D.lgs n. 50/2016;
- c) nei casi di cui all'art. 108 comma 3 del D.lgs n. 50/2016;
- d) quando risulti accertato il mancato rispetto della disciplina del subappalto nonché in caso di subappalto non autorizzato;
- e) qualora l'ammontare complessivo delle penali, applicate nel corso dell'esecuzione del singolo contratto applicativo, superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo contratto;
- f) in caso di gravi o ripetute violazioni delle norme sulla Sicurezza di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.
- g) in caso di cessione in tutto o in parte del Contratto;
- h) nel caso stabilito all'art. 3, comma 9-bis della L. 13.8.2010, n. 136 e s.m.i. ("Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia") così come puntualmente disciplinato all'art. 13 del presente accordo quadro.

Negli stessi termini l'Accordo Quadro, nonché i singoli Contratti Attuativi, cesseranno la loro efficacia nei confronti dell'Ente nei seguenti altri casi:

- |    |   |
|----|---|
| a) | mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta inviata dalla Consorzio;  |
| b) | mancata proroga della validità della cauzione definitiva entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta inviata dal Consorzio, in caso di proroga dell'Accordo Quadro.  |
| c) | in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, fallimento, stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Appaltatore; proseguimento dell'attività di quest'ultimo sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisca per conto dei suoi creditori oppure entri in liquidazione; |
| d) | nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni riguardanti la piena tracciabilità delle operazioni di cui alla legge 136/2010 testo vigente, nelle transazioni finanziarie eseguite dall'Appaltatore nei singoli Contratti Attuativi;  |
| e) | per inadempimento dell'Appaltatore a un Contratto Attuativo stipulato in attuazione del presente Accordo Quadro;  |
| f) | rifiuto o ritardo ingiustificato da parte dell'Appaltatore nella stipulazione del Contratto Attuativo;  |
| g) | in tutti i casi contemplati nel Capitolato Speciale e Lettera di Invito nei quali è prevista la risoluzione dell'Accordo Quadro;  |
| h) | qualora il Prefetto:  |
| a. | segnali precedenti impieghi di manodopera con modalità irregolari ovvero ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della manodopera;  |
| b. | fornisca informazioni prefettizie ai sensi dell'art.1-septies, del D.L. 629/82, convertito in legge n. 726/82;  |

c. comunicati, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 575/65 e/o dell'art. 4 comma 2 del DPR 252/98, l'adozione di provvedimenti esecutivi concernenti i divieti, le decadenze e le sospensioni previsti all'art. 10 della legge 575/65.

In caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento di quanto previsto all'art. 108 comma 5 del D.lgs n. 50/2016.

Il RUP darà corso alle disposizioni al Direttore di Esecuzione e all'organo di collaudo, ove nominato, di cui agli art. 108 commi 6 e 7 del D.lgs n. 50/2016.

Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione appaltante l'Appaltatore deve provvedere ai sensi dell'art. 108 comma 9 del D.lgs n. 50/2016.

Nei casi di risoluzione di cui alle precedenti lett. b) e c) del presente articolo, in sede di liquidazione finale riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggior spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista all'art. 110 comma 1 del D.lgs n. 50/2016.

## **Articolo 16**

### **AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO O DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

In caso di morte, fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, il «CONSORZIO» si riserva la facoltà di cui all'articolo 110 del D.Lgs.50/2016.

## **Articolo 17**

### **REVISIONE PREZZI**

In conformità alle prescrizioni del Bando di Gara, le parti prendono atto che non sarà ammessa la revisione dei prezzi contrattuali e non potrà essere applicato il 1° comma dell'articolo 1664 del Codice Civile, fatte salve precise diverse disposizioni legislative.

## **Articolo 18**



**RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

La definizione di eventuali controversie relative al presente appalto è attribuita al Giudice Ordinario. É esclusa la competenza arbitrale;

**ARTICOLO 19**

**ELEZIONE DI DOMICILIO**

L'Impresa dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata dell'appalto il suo domicilio speciale in SANTA GIUSTA (OR), presso la sede del «*CONSORZIO*» appaltante.

**ARTICOLO 208**

**SPESE**

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto vengono poste a carico dell'Impresa aggiudicataria.

**ARTICOLO 21**

**SUBAPPALTO**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, si dà atto che in sede di offerta l'Impresa « \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ), Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ » ha espressamente dichiarato l'intenzione di affidare in subappalto o in regime di cottimo alcune lavorazioni di seguito riportate:

- .....
- .....

per il CONSORZIO INDUSTRIALE

per l'IMPRESA

PROVINCIALE ORISTANESE

IL DIRETTORE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(*Dott. Marcello Siddu*)

( \_\_\_\_\_ )

FIRMATO DIGITALMENTE

FIRMATO DIGITALMENTE